

Aggiornamento normativo

n. 470 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **BENCHMARK:** pubblicato il *Memorandum of Understanding* sottoscritto da ESMA e FCA
- ✓ **ESAs:** pubblicati i Pareri sulla bozza degli *European Sustainability Reporting Standards*

II. Normativa italiana

- ✓ **MEF:** pubblicato il regolamento di attuazione dell'art. 111-bis del TUB

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ **IVASS:** in consultazione le modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 e al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **BENCHMARK: PUBBLICATO IL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SOTTOSCRITTO DA ESMA E FCA**

In data 25 gennaio 2023, l'ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet il [Memorandum of Understanding](#) stipulato con la *Financial Conduct Authority* (FCA) del Regno Unito, con cui si istituisce un accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento Benchmark – BMR).

In particolare, il protocollo d'intesa concluso da ESMA e FCA riguarda la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità in relazione agli amministratori di *benchmark* autorizzati e registrati nel Regno Unito che intendono chiedere il riconoscimento o che saranno riconosciuti dall'UE. Infatti, grazie al Memorandum of Understanding, efficace dalla data di sottoscrizione da parte delle Autorità, l'ESMA può iniziare a riconoscere gli amministratori di *benchmark* soggetti alla vigilanza della FCA.

- ✓ **ESAs: PUBBLICATI I PARERI SULLA BOZZA DEGLI EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS**

In data 26 gennaio 2023, le Autorità di Vigilanza Europee (EBA, EIOPA ed ESMA – ESAs) hanno pubblicato i propri pareri sulla bozza degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) elaborati dallo *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG).

Di seguito si propone una breve disamina dei singoli pareri delle ESAs:

- [Parere dell'Autorità Bancaria Europa](#) (EBA)
Nel proprio parere, indirizzato alla Commissione europea, l'EBA riconosce che il progetto di ESRS, nel complesso, risulta coerente con le norme internazionali e con qualsiasi altra normativa comunitaria rilevante e ritiene che lo stesso rappresenti una buona base per l'attuazione della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD). Inoltre, l'EBA apprezza il livello di allineamento con i requisiti di informativa del Terzo Pilastro raggiunto in questa fase. Tuttavia, l'Autorità evidenzia alcuni aspetti che meriterebbero un'ulteriore considerazione da parte della Commissione europea, tra cui il calendario per l'elaborazione degli standard settoriali specifici per gli enti creditizi.
- [Parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#) (ESMA)
Nel proprio parere, indirizzato alla Commissione europea, l'ESMA ritiene che gli ESRS ad oggi pubblicati soddisfino ampiamente l'obiettivo di favorire la protezione degli investitori e di non compromettere la stabilità finanziaria.

Tuttavia, l'ESMA consiglia alla Commissione europea di affrontare alcune questioni tecniche, per esempio con riferimento ai possibili miglioramenti del livello di coerenza rispetto ai requisiti della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e di altri atti legislativi dell'UE, oppure in relazione ai chiarimenti sulle definizioni e sulla terminologia e ulteriori indicazioni sul processo di valutazione della rilevanza.

- [Parere dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali](#) (EIOPA)

Nel proprio parere, indirizzato alla Commissione europea, l'EIOPA ritiene che la bozza degli ESRS soddisfi gli obiettivi di *disclosure* in materia di informativa di sostenibilità, anche se alcuni aspetti possono essere migliorati.

In particolare, l'EIOPA accoglie con favore l'approccio generale sulla valutazione della materialità e i requisiti di *disclosure* obbligatoria che sono fondamentali per i partecipanti ai mercati finanziari per calcolare e segnalare i loro principali indicatori di impatto negativo ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 (che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 – SFDR).

Tuttavia, l'EIOPA ritiene che sia necessaria una maggiore chiarezza sui confini della catena del valore per le imprese di assicurazione e i fondi pensione, in modo che gli impatti sulla sostenibilità possano essere segnalati in modo proporzionato e basato sul rischio.

Per quanto riguarda la coerenza con gli standard settoriali dell'UE, l'EIOPA osserva che potrebbero essere necessari ulteriori orientamenti per favorire la comparabilità con alcuni indicatori relativi al SFDR e che un dialogo continuo tra tutte le parti interessate sarebbe utile per garantire un'attuazione coerente e omogenea. È inoltre fondamentale che eventuali modifiche al SFDR si riflettano nell'ESRS.

Per quanto riguarda gli standard internazionali, l'EIOPA sottolinea l'importanza di evitare la frammentazione dei requisiti di rendicontazione della sostenibilità nelle varie giurisdizioni. A tal fine, dovrebbe essere garantita la compatibilità tra gli standard ESRS e gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS), in modo che le società europee che redigono i bilanci secondo gli ESRS siano automaticamente considerate conformi al quadro di rendicontazione di sostenibilità degli IFRS.

II. Normativa italiana

✓ [MEF: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 111-BIS DEL TUB](#)

In data 21 gennaio 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto del MEF n. 209 del 4 ottobre 2022](#), recante l'attuazione dell'articolo 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile.

Più specificamente, tale Regolamento indica:

- i requisiti che devono essere soddisfatti per ottenere la qualificazione di operatore bancario di finanza etica e sostenibile; e

- le relative procedure di richiesta della qualificazione;
necessarie per poter usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 2 dell'art. 111-*bis* del TUB. In argomento, si ricorda che il nuovo comma 2 stabilisce che non concorre a formare il reddito imponibile degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

Il Decreto entra in vigore il 5 febbraio 2023.

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ IVASS: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 E AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011

In data 25 gennaio 2023, IVASS ha posto [in consultazione](#) le modifiche:

- al Regolamento IVASS n. 52/2022, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122 al in virtù del quale, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, è stato consentito alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli "non durevoli" (Regolamento 52); e
- al Regolamento ISVAP n. 38/2011 concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lettera I), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (Regolamento 38).

In particolare, tali modifiche:

- per quanto riguarda il Regolamento 52, le modifiche sono volte ad adeguare la disciplina vigente in materia di svalutazione di titoli non durevoli alle disposizioni contenute nell'articolo 45, comma 3-*decies*, del Decreto Legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti quater
- rispetto al Regolamento 38, IVASS intende modificare l'articolo 8, comma 2, che individua i criteri per la determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono il riferimento per il calcolo del rendimento della gestione separata, chiarendo che le imprese che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali, nel determinare l'ammontare minimo delle attività da confrontare alla riserva matematica delle polizze afferenti a una gestione separata, devono fare riferimento ai criteri Local Gaap e, quindi, valutarle in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e relative disposizioni attuative.

Il termine ultimo per trasmettere commenti e/o osservazioni è fissato al 9 febbraio 2023.